



La responsabilità del proprietario (art. 2054 c.c.) e della compagnia di assicurazione in caso di furto (invito domino)

Descrizione

Il ricorrente (proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale) eccepiva l'esclusione della propria responsabilità, a causa di un furto commesso con violenza sulle cose e violazione di domicilio. La tesi affermava in particolare che: a) se è commesso un furto con violenza sulle cose, diventa irrilevante valutare la diligenza con cui il proprietario aveva custodito il veicolo; b) la responsabilità del proprietario derubato cesserebbe automaticamente quando sia decorso un congruo tempo dal furto, dal momento che non è esigibile dal proprietario la ricerca dei ladri; c) il furto interrompe il nesso di causalità tra la condotta del proprietario ed il danno a terzi causato dalla circolazione del veicolo; d) la diligenza esigibile dal proprietario può essere solo quella del buon padre di famiglia, e non occorre che il proprietario abbia fatto concreto uso di tutte le cautele possibili; e) la violazione del domicilio è un atto di per sé contrario alla volontà del proprietario; sicché, se non voluta fu quella violazione, a fortiori dovrebbe ritenersi non voluta la circolazione del veicolo acquisito per effetto di essa.

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 12 marzo 2026 n. 5562 relatore: dott. Marco Rossetti) ritiene infondato il motivo. Ed invero afferma che: *l'art. 2054, terzo comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di esso è esclusa non per il solo fatto che il proprietario non volesse la circolazione, ma soltanto quando risulti che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell'ordinaria diligenza per impedire la circolazione. Quali debbano essere queste misure è valutazione di fatto che va compiuta con riferimento al tempo, al luogo ed alle modalità dell'impossessamento del mezzo; è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Depongono in tal senso l'interpretazione storica e quella finalistica dell'art. 2054, terzo comma, c.c.*

Sotto il primo profilo (**interpretazione storica**) l'art. 2054, comma terzo, c.c. costituisce l'approdo di una lunga evoluzione che ha **progressivamente esteso la responsabilità del proprietario, e conseguentemente ridotto l'ampiezza della prova liberatoria**. Sarebbe



dunque contrario a tale evoluzione storica lâ??interpretazione sostenuta dalla societÃ ricorrente. Il primo atto normativo destinato a disciplinare la circolazione dei veicoli a motore fu il r.d. 28.7.1901 n. 416 (Regolamento per la circolazione degli (sic) automobili sulle strade ordinarie), il quale in tema di responsabilitÃ del proprietario si limitÃ² (art. 22) ad estendere alla circolazione dei veicoli a motore le norme dettate dal r.d. 10.3.1881 n. 124 (Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertÃ della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche) in materia di circolazione dei **veicoli a trazione animale**. Per effetto di tale rinvio divenne applicabile ai veicoli a motore lâ??art. 53 r.d. 1024/1881, cit., il quale stabiliva â??il proprietario dei veicoli o delle bestie da tiro, da sella o da soma Ã?? responsabile (â??!) dei danni e spese di riparazione alle quali (â??!) fosse condannata qualsiasi persona cui egli avesse commessa la condotta di un veicolo o di bestie di sua proprietÃ. Se il veicolo o le bestie non fossero condotte per ordine o per conto del loro proprietario, incorrerÃ nellâ??anzidetta responsabilitÃ colui che avrÃ delegato il conduttore o cocchiereâ?•.

La rapida diffusione dei veicoli a motore che seguÃ la massiccia industrializzazione del nostro Paese agli inizi del XX sec. rese ben presto inadeguata tale previsione, la quale fu abrogata dal primo codice della strada (r.d. 12.12.1923 n. 3043), il cui art. 79 **ampliÃ² la responsabilitÃ del proprietario** disponendo â??il proprietario ed il conducente sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone od a cose dalla circolazione dei veicoli, quando non provino che da parte loro si Ã? avuta ogni cura nellâ??evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicoloâ?•. Ã? significativo che di questa norma, ritenuta eccessivamente rigorosa da una parte dei commentatori, la Commissione parlamentare per la riforma del codice della strada propose la modifica nei seguenti termini â??la responsabilitÃ solidale del proprietario si presume fino a prova contraria ed Ã? esclusa ogniqualvolta sia provato che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso della volontÃ del proprietario stessoâ?•. Questa proposta parve tuttavia eccessivamente blanda allo stesso legislatore dellâ??epoca infatti la dimostrazione, da parte del proprietario, che la circolazione fosse avvenuta â??senza il consenso della volontÃ â? si prestava ad essere interpretata proprio come oggi vorrebbe la ricorrente ovvero liberandosi da responsabilitÃ sol dimostrando che lo spossessamento non fu voluto. Per questa ragione la proposta della Commissione parlamentare non fu accolta ed il nuovo codice della strada del 1928 (r.d. 2.12.1928 n. 3179) lasciÃ² immutata la previsione del 1923.

La terza tappa nella **progressiva restrizione della prova liberatoria gravante sul proprietario dâ??un veicolo** a motore si ebbe col terzo codice della strada dellâ??Italia postunitaria (r.D.L. 7.12.1933 n. 1739), il cui art. 120 stabilÃ? â??il proprietario del veicolo Ã? obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontÃ, salva la responsabilitÃ che a lui possa incombere secondo i principi generali del codice civileâ?•. Questa fu la previsione recepita nellâ??art. 893 del progetto del libro delle obbligazioni del codice civile, approvato con r.d. 30.1.1941 n. 16 e rifluito nellâ??art. 2054, comma terzo, del vigente codice civile. Nella relazione ministeriale al suddetto libro delle obbligazioni, si legge al riguardo che la previsione del terzo comma â??non esclude la rilevanza di altri titoli di responsabilitÃ, come sarebbe la negligente custodia del veicoloâ?•.

La storia della formazione dellâ??art. 2054, terzo comma, c.c., Ã? dunque una storia di progressiva estensione della responsabilitÃ del proprietario, giustificata da due ragioni di



fondo **la pericolosità della circolazione e la necessità di tutela della vittima**. La giurisprudenza di merito e quella di questa Corte, consapevoli di tale ratio, sin dall'apparire del primo codice della strada hanno affermato la responsabilità del proprietario che lasci il proprio mezzo incustodito per i danni causati dal terzo che se ne sia abusivamente impossessato (la sentenza capostipite fu App. Venezia 14.5.1929, in Riv. crit. infortuni, 1929, 198; in seguito, per la giurisprudenza di questa Corte, si vedano Cass. 591 del 1950, Cass. 756 del 1952, Cass. 688 del 1962 e Cass. 1635 del 1964, la quale affermava la responsabilità ex art. 2054, terzo comma, c.c. del proprietario di un veicolo a motore che aveva lasciato le chiavi all'interno del mezzo). Pertanto l'interpretazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., propugnata dalla ricorrente, vorrebbe riportare le lancette dell'orologio della storia del diritto all'abortita proposta di modifica del 1928, e contrasta con l'indicazione desumibile dall'evoluzione appena tracciata.

Alla medesima conclusione conduce l'interpretazione finalistica dell'art. 2054, terzo comma, c.c. In origine la responsabilità del proprietario fu affiancata a quella del conducente perché la proprietà di un veicolo a motore era di per sé indice di ricchezza, sicché si riteneva che quella responsabilità costituisse la principale forma di garanzia del credito vantato dal danneggiato. Una ratio legis, dunque, orientata a tutela della vittima. Tale ratio legis permane ancor oggi, sebbene il rischio di impossidenza del responsabile sia venuto meno per effetto dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria.

Un veicolo a motore è un oggetto pericoloso e potenzialmente letale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo perdono la vita circa 1,2 milioni di persone a causa di sinistri stradali. Nell'Unione Europea i morti causati dalla circolazione stradale sono circa 20.000 l'anno (Road safety statistics in the EU, Eurostat, Aprile 2026), ed in Italia 3.000 l'anno, con oltre 200.000 feriti. È agevole immaginare con quali costi sociali ed economici. La **prevenzione dei sinistri stradali è dunque un interesse generale**. Coerente con tale interesse è una interpretazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., che responsabilizzi il proprietario di un veicolo a motore, ed esiga da lui la diligente custodia del proprio mezzo. Dal punto di vista del diritto civile, **la differenza non è tra chi ometta di custodire un'arma carica, e chi ometta di custodire un veicolo a motore**.

La tradizionale interpretazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c. (secondo cui il proprietario di un veicolo a motore non si libera dalla presunzione ivi prevista, se non provi di avere adottato misure concrete per prevenire l'abusiva circolazione del mezzo) non è messa in crisi dall'argomento speso dalla ricorrente, secondo cui la suddetta responsabilità dovrebbe venir meno, nel caso di furto colposamente agevolato da un deficit di custodia da parte del proprietario, quando sia trascorso un congruo lasso di tempo tra il furto ed il danno a terzi causato dal ladro. In primo luogo il fattore tempo esclude la responsabilità solo per effetto di prescrizione. Per contro, **lo iato temporale tra momento consumativo della condotta e momento di verifica del danno è giuridicamente irrilevante**. In secondo luogo la circostanza che le indagini dell'autorità di polizia non siano riuscite a individuare l'autore del furto è anch'essa irrilevante ai fini della responsabilità civile **la condotta colposa del proprietario consiste infatti nell'omessa custodia, non nell'insuccesso delle ricerche**.

È parimenti vano il timore che l'interpretazione consolidata dell'art. 2054, terzo comma, c.c., in combinato disposto con le previsioni dell'art. 122 cod. ass., esponga il proprietario sine



die tanto all'azione di responsabilità da parte del terzo senza poter beneficiare della copertura assicurativa, quanto al regresso da parte dell'impresa designata. Infatti a) **non custodire il veicolo** è una condotta colposa cooperante alla produzione del sinistro; ma la colpa del proprietario è coperta di necessità dall'assicurazione obbligatoria. E poiché differenza non v'è, quanto a colpa, tra violare un segnale di "Stop" e lasciare un veicolo incustodito, del danno causato da un veicolo sottratto con colpa del proprietario deve rispondere l'assicuratore della r.c.a.; b) l'art. 122 cod. ass. prevede che il contratto si sciogla nel caso di circolazione contro la volontà; ma poiché tale espressione è identica a quella prevista nell'art. 2054 c.c., essa deve essere interpretata nello stesso modo e dunque come sinonimo di circolazione proibente domino. Se quindi **il mezzo circola non già proibente, ma soltanto invito domino, l'art. 122 non si applica ed il contratto non si scioglie.**

La responsabilità del proprietario, dunque, non è affatto esposta sine die alle **imperscrutabili determinazioni del fato**, in quanto delle due una a) se **il furto non è stato colposamente agevolato dal proprietario**, responsabilità di questi non v'è; ricorre un'ipotesi di circolazione proibente domino; il contratto di assicurazione si scioglie dalle ore 24 00 del giorno in cui fu sporta la denuncia di furto; del danno eventualmente causato dalla circolazione del veicolo risponderà l'impresa designata; quest'ultima non avrà rivalsa nei confronti del proprietario, dal momento che presupposto della rivalsa è la colpa, e colpa non v'è nel caso di circolazione proibente domino; b) se **il furto è stato colposamente agevolato dal proprietario**, vi è responsabilità di questi; ricorre un'ipotesi di circolazione invito domino; il contratto non si scioglie per effetto della denuncia di furto; l'impresa designata non è obbligata al risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo dopo il furto, risarcimento che grava invece sull'assicuratore del proprietario.

La conclusione appena esposta non muta nell'ipotesi in cui **il proprietario dà un veicolo a motore, dopo averne colposamente agevolato il furto, receda dal contratto di assicurazione ovvero chieda all'assicuratore di volgerlo a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione d'un altro veicolo**, diverso da quello sottratto (c.d. "voltura" della polizza, come accaduto nel caso di specie). L'art. 1917, comma primo, c.c. definisce infatti l'assicurazione della responsabilità civile come il contratto in virtù del quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. La legge distingue il fatto che deve accadere durante la vigenza del contratto, il quale costituisce propriamente l'evento di rischio; e l'obbligo di pagamento al terzo, che deve essere conseguenza di quel fatto. Dunque nel contratto di assicurazione della r.c.a. **il rischio coperto dall'assicuratore (inteso quale rischio in potenza, non quale rischio in atto) non è il danno, ma la possibilità che accada un fatto in conseguenza del quale l'assicurato divenga obbligato a pagare una somma di denaro ad un terzo.**

Dalla differenza tra rischio e danno tracciata dall'art. 1917 c.c. discende che i fatti accaduti durante l'efficacia del contratto di assicurazione della responsabilità civile non consistono nel manifestarsi del danno, ma nell'avverarsi dei suoi presupposti causali. Se cos'non fosse, si perverrebbe all'assurdo di dovere ritenere valida ed efficace anche l'assicurazione della responsabilità civile stipulata da persona che avesse già tenuto una condotta illecita, produttiva d'un danno destinato a prodursi nel futuro (cos' Cass. Sez. 3,



13/03/2014, n. 5791, la quale *ha ritenuto coperte dall'assicurazione della r.c. professionale un avvocato le conseguenze dannose per il cliente un appello tardivamente proposto durante la vigenza del contratto, ma la cui inammissibilit  fu dichiarata dal giudice dell'impugnazione diversi anni dopo la scadenza della polizza; ovviamente si pu  prescindere in questa sede dal considerare le degenerazioni pattizie sorte dalla diffusione delle clausole claims made, cui il contratto di assicurazione della r.c.a.   sottratto per legge, ex art. 122 cod. ass.). Se dunque il proprietario un veicolo a motore se lo lasci colpevolmente sottrarre a causa una negligente custodia, il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione   ascrivibile a colpa dell'assicurato non   il sinistro, ma   omessa custodia. Dalle conseguenze una tale condotta colposa pertanto l'assicuratore   tenuto a garantire l'assicurato, quale che fosse il momento in cui l'ignoto ladro dovesse causare danni a terzi. La causalit  giuridica infatti non pu  scindersi a seconda di chi la invochi pertanto, una volta ammesso che lasciarsi sottrarre un veicolo per negligente custodia   una concausa dei danni provocati dalla circolazione di quel mezzo, sul versante del contratto di assicurazione ne segue per necessit  che il presupposto causale dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato deve ritenersi avvenuto durante la vigenza del contratto, con conseguente sussistenza dell'obbligo indennitario a carico dell'assicuratore.*

Devono, pertanto, ritenersi non sussistenti i paventati effetti paradossali, addotti dalla Procura Generale a sostegno della propria richiesta di accoglimento del ricorso: a) non il rischio che l'assicuratore della r.c.a. finisca per garantire il ladro; nel caso di furto di veicolo agevolato per colpa dal proprietario, infatti, per quanto appena detto la responsabilit  del proprietario resta coperta dall'assicuratore, il quale avr  azione di regresso nei confronti del ladro; b) il rischio che il proprietario, derubato per propria colpa, sia costretto a vanamente peregrinare alla ricerca un assicuratore che accetti di coprire un veicolo gi  oggetto di furto se infatti la negligente custodia del mezzo ricada temporalmente nel periodo di efficacia del contratto, le conseguenze di quella condotta resteranno garantite dall'assicuratore, e bisogna non vi sar  di rinnovare sine die quella polizza finch  il veicolo non venga ritrovato.

*Una diversa interpretazione, su questo aspetto, dell'art. 122 cod. ass. renderebbe tale norma sospetta di illegittimit  costituzionale per violazione dell'art. 76 Cost. La legge che deleg  il governo ad emanare il codice delle assicurazioni, infatti (l. 29.7.2003 n. 229), aveva imposto al legislatore delegato, quale criterio direttivo, la tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti pi  deboli (art. 4, comma 1, lettera (b), L. cit.). **Che l'assicurato sia, rispetto all'assicuratore, il contraente debole, dir non   mestieri.** Quindi se si ammettesse che anche nel caso di furto agevolato dall'incuria del proprietario il contratto si sciogliesse e del danno rispondesse l'impresa designata, ne conseguirebbero effetti paradossali e contrari a quel principio. Tra gli altri: a) il proprietario perderebbe la copertura assicurativa per effetto di un atto dovuto (la denuncia di furto), e resterebbe esposto all'azione di rivalsa dell'impresa designata; b) il proprietario sarebbe indotto a non denunciare il furto, per beneficiare della copertura assicurativa.*

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato in punto di fatto che la societ  proprietaria del mezzo (ovvero, per essa, i suoi incaricati, del fatto dei quali essa ovviamente   tenuta a rispondere) lo lasci  in sosta, di notte, non chiuso a chiave, con le chiavi all'interno ed in un'area accessibile tramite un cancello carrabile anch'esso non chiuso a chiave. Il giudice di



merito ha ritenuto tale condotta non conforme alla "normale diligenza" esigibile dal proprietario di un veicolo a motore. L'accertamento "di fatto, non" qui sindacabile, e non "immotivato". Il Collegio ha quindi conclusivamente affermato che il ricorso "": a) *infondato nella parte in cui prospetta la violazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., in quanto correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che il proprietario di un veicolo a motore risponda dei danni causati dalla circolazione di essa, quando ne abbia per colpa agevolato il furto;* b) *inammissibile, nella parte in cui denuncia che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto "colposa" la condotta del proprietario del veicolo, in quanto investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito;* c) *infondato, infine, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 122 cod. ass., in quanto tale norma "al pari dell'art. 2054, terzo comma, c.c. " applica alle sole ipotesi di circolazione proibente domino, e non anche alle ipotesi di circolazione invito domino".*

A fronte di ci² il ricorso va dunque rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto

"il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non "applicano le previsioni di cui all'art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione proibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilit  del proprietario resta coperta dall'assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata".

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

16 Mar 2026